



Comune di Cattolica Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 57 DEL 31/07/2023

AREA DENOMINATA PIAZZETTA DELLE ERBE - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO PER EFFETTO SENTENZA TAR EMILIA ROMAGNA N. 880/21 - INDENNIZZO PER INDEBITA OCCUPAZIONE - INDIRIZZO PER ACQUISIZIONE SANANTE

L'anno duemilaventitre , il giorno trentuno , del mese di Luglio , nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in Prima convocazione.

Alle ore 21:05 il Segretario Generale procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:

Cognome Nome	Pr.	Cognome Nome	Pr.
FORONCHI FRANCA	P	MAGNANI MARCO	P
BENELLI GASTONE	P	FRANCA ROBERTO	P
MONTANARI ALESSANDRO	P	GENNARI MARIANO	A
SECCHI MARCO	P	POZZOLI SILVIA	A
GIULINI GIULIANA	P	OLIVIERI NICOLETTA	P
BERTOZZI DAVIDE	P	FRANCA RICCARDO	P
GIUSINI ELENA	P	MAURO FLAVIO	A
MICHELINI ALICE	P	CECCHINI MARCO	P
CASANTI FILIPPO	P		

PRESENTI N. 14

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale Sig. Alessandro Montanari

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale dott. Andrea Volpini.

Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.

Sono presenti gli assessori: BELLUZZI ALESSANDRO, GABELLINI CLAUDIA, VACCARINI FEDERICO, UGUCCIONI ALESSANDRO .

Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. E.E.L.L. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.

Il Consigliere Mauro Flavio è assente giustificato.

Si dà atto che:

- - alle ore 21,20 il Consigliere Gennari Mariano - assente al momento dell'appello iniziale – è entrato in aula durante la discussione del 2° punto all'Ordine del Giorno ad oggetto "Interrogazioni e Interpellanze";
- - alle ore 22,05 la Consiglieria Pozzoli Silvia - assente al momento dell'appello iniziale – è entrata in aula durante la discussione del 4° punto all'Ordine del Giorno ad oggetto "Assestamento Generale di Bilancio 2023/2025 e verifica degli equilibri ai sensi degli artt.175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n.267/2000" Proposta n.56/2023;

I Consiglieri presenti in aula sono 16.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 61 (proponente: GABELLINI CLAUDIA) predisposta in data 20/07/2023 dal Dirigente Settore 05;

Visto il Parere n.22/2023 rilasciato dal Collegio dei Revisori in data 25/07/2023 e allegato parte integrante al presente atto;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 20/07/2023 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 05 BALDINO GADDI / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 20/07/2023 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A.;

Relaziona l'Assessora Gabellini Claudia;

Successivamente prendono la parola, nell'ordine:

Consiglieria Pozzoli Silvia, Dirigente Gaddi Baldino, Consigliere Franca Riccardo, Vice-Sindaco Belluzzi Alessandro, Assessora Gabellini Claudia, Consiglieri Gennari Mariano e Magnani Marco;

**Alle ore 22,39 il Consigliere Cecchini Marco esce definitivamente dall'aula;
I Consiglieri presenti in aula sono ora 15.**

La discussione prosegue con gli interventi del Consigliere Franca Riccardo, Dirigente Gaddi Baldino, Consiglieri Franca Roberto e Bertozzi Davide, Sindaca Foronchi Franca, Consigliere Gennari Mariano;

Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione digitale della seduta disponibile nel sito web dell'Amministrazione comunale all'indirizzo: <http://www.cattolica.rn/reteliciva-citta-di-cattolica/area-istituzionale/live-stream-consiglio-comunale-comune-di-cattolica>

Successivamente la proposta viene sottoposta a votazione palese espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: 15

Astenuti: 3 (M5S: Gennari Mariano, Pozzoli Silvia - **Siamo Cattolica**: Olivieri Nicoletta)

Votanti: 12

Favorevoli: 11 (**Sindaca** Foronchi Franca - **PD**: Benelli Gastone, Montanari Alessandro, Secchi Marco, Giulini Giuliana, Bertozzi Davide, Giusini Elena, Michelini Alice – **Gruppo Misto**: Casanti Filippo - **Cattolica Futura**: Magnani Marco - **Idee in Comune**: Franca Roberto)

Contrari: 1 (**Alleanza Civica**: Franca Riccardo)

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 61

I N O L T R E

Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;

Riscontrato il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Comunale, espresso in forma palese per alzata di mano e così articolato:

Consiglieri presenti: 15

Astenuti: 3 (M5S: Gennari Mariano, Pozzoli Silvia - **Siamo Cattolica**: Olivieri Nicoletta)

Votanti: 12

Favorevoli: 11 (**Sindaca** Foronchi Franca - **PD**: Benelli Gastone, Montanari Alessandro, Secchi Marco, Giulini Giuliana, Bertozzi Davide, Giusini Elena, Michelini Alice – **Gruppo Misto**: Casanti Filippo - **Cattolica Futura**: Magnani Marco - **Idee in Comune**: Franca Roberto)

Contrari: 1 (**Alleanza Civica**: Franca Riccardo)

Il presente atto è dichiarato,

I M M E D I A T A M E N T E E S E G U I B I L E

ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267

**Alle ore 23,00 il Consigliere Gennari Mariano esce definitivamente dall'aula;
I Consiglieri presenti in aula sono ora 14.**

SETTORE:
SERVIZIO:
DIRIGENTE RESPONSABILE:
#

IL CONSIGLIO COMUNALE

- RICHIAMATE le deliberazioni n. 75 e 76 del 22/12/2022, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025;
- RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 5/01/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025: assegnazione risorse finanziarie;
- PREMESSO CHE:
 - l'area costituente la corte esterna del fabbricato sito in Via Bastioni ed identificata al F. 3 mapp. 4784 del Comune di Cattolica, denominata "piazetta delle erbe", è stata concessa in locazione al Comune di Cattolica già a far data dal 13/04/1966 per il suo utilizzo quale mercato ambulante ortofrutticolo. A titolo di corrispettivo il Comune di Cattolica, in tale periodo, realizzava alcune opere di urbanizzazione e sistemazione superficiera (rete fognaria, consolidamento del terreno e manto stradale);
 - con decreto del 31/3/1967 una parte del lotto (di 402 mq) era riconosciuto di notevole interesse storico archeologico ed è stato su di esso apposto il vincolo di tutela specifico in base alla legge 1089 del 1939 (ora D.Lgs. 50/2006) ;
 - con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30/01/1979 l'area veniva dichiarata di pubblica utilità e ne veniva disposta l'occupazione attuata in data 22/05/1979;
 - con delibera di Consiglio Comunale n. 167 del 16/04/1981 veniva disposto l'esproprio dell'area *de quo* per eseguire contestualmente opere di sistemazione superficiale della stessa;
 - la società proprietaria dell'area, Società Immobile Piazza Mercato di Venturini Bruno e C. S.a.s. oggi in liquidazione, successivamente all'avvio della procedura espropriativa impugnava il provvedimento ablativo e, dopo una sentenza sfavorevole del giudice amministrativo di primo grado (TAR), all'esito del giudizio di appello il Consiglio di Stato con sentenza della sez. IV del 18/03/1999, n. 302 veniva accolto il ricorso della società proprietaria e veniva annullata la predetta delibera del Consiglio Comunale n. 5770/81 che disponeva l'esproprio;
 - con due successive transazioni stipulate tra la società espropriata ed il Comune di Cattolica, rispettivamente del 31/3/2007 e del 7/8/2009 la società stessa rinunciava agli effetti della sentenza del Consiglio di Stato n. 302/1999, ossia al recupero della proprietà del terreno e alla pretesa risarcitoria, mentre il Comune si impegnava a trasferire il diritto di proprietà nel sottosuolo con contestuale autorizzazione a realizzare un garage interrato (nei limiti stabiliti dal Piano di Recupero approvato nel 2002) e a costituire un diritto di superficie per 90 anni su area da destinare a parcheggi a raso. Restavano a carico del Comune i costi per la realizzazione del solaio del piano terra in grado di sopportare un carico di 300 Kg/mq e la sua impermeabilizzazione oltre alla sistemazione dell'arredo di superficie;
 - l'accordo di cui sopra era subordinato alla possibilità oggettiva di effettuare la costruzione del

garage interrato, in assenza di ritrovamenti di reperti archeologici, previo sondaggio effettuato a mezzo di scavo, nonché alla demolizione di un muro a confine e la cessione di una porzione di terreno da parte di soggetto terzo ovvero della soc. Pritelli s.r.l.;

- a fronte dell'inerzia della Soc. Pritelli le condizioni contenute nell'accordo transattivo sopra riportato non trovavano attuazione e, conseguentemente, la Società Immobile Piazza Mercato S.a.s con propria nota in data 18/05/2011 dichiarava lo scioglimento dell'accordo transattivo e avanzava le pretese conseguenti ovvero la restituzione dell'area ed il pagamento dell'indennità di occupazione senza titolo;
- la soc. Pritelli s.r.l. giustificava il proprio ritardo nell'attuazione delle azioni previste ma la Società Immobile Piazza Mercato S.a.s., ribadiva la volontà di considerare risolta la transazione e confermava la richiesta della restituzione dell'area e la riparazione pecuniaria per l'occupazione;
- - La Società Immobile Piazza Mercato di Venturini Bruno e C. S.a.s. in liquidazione, rappresentata e difesa dall'avv. Franco Marcolini proponeva ricorso n. 593 del 2016 contro il Comune di Cattolica per l'accertamento dell'inadempimento del Comune alle obbligazioni nascenti dal contratto di transazione (o comunque del suo scioglimento) e chiedeva la restituzione dell'area di proprietà (Fig. 3 mappale 360) adiacente Piazza mercato di 922 mq e il risarcimento del danno per il periodo di illegittima occupazione *sine titulo*;
- con sentenza N.00880/2021 REG.PROV.COLL. N.00593/2016 REG.RIC. pubblicato in data 26/10/2021 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia-Romagna, si pronunciava accogliendo le pretese avanzate dalla società ricorrente sopra richiamata e precisamente:
- accertava lo scioglimento degli accordi transattivi sottoscritti tra le parti il 31/3/2007 e il 7/8/2009;
- condannava il Comune di Cattolica a restituire il bene illegittimamente detenuto e a risarcire il danno derivante dall'occupazione illegittima ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42-bis del DPR n. 327/2001, salve le ipotesi di acquisto legittimo del bene stesso (acquisizione sanante);
- DATO ATTO che:
- con la nota prot. 47356 del 6/12/2021 l'Ing. Brioli, dietro incarico del Comune di Cattolica (determina 939 del 29/11/2021) depositava una prima stima per determinazione del valore di mercato riferito alla data del 22 maggio 1979 dell'area piazzetta delle Erbe e della quantificazione di un importo congruo per la formulazione di una proposta di liquidazione del danno da occupazione illegittima nel rispetto dei parametri indicati nella citata sentenza del TAR;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 27/4/2022 si adottavano i provvedimenti conseguenti e coerenti con la valutazione estimativa di cui sopra;
- con la nota prot. 25649/2022 del 6/7/2022, successivamente integrata con altra perizia risultante dalla nota prot. 7208 del 20/02/2023, l'Avv. Franco Marcolini, nell'interesse della società "Immobile Piazza Mercato di Venturini Bruno & C. sas in liquidazione" trasmetteva la perizia estimativa del danno da occupazione senza titolo e del valore dell'area redatta dal consulente di parte Ing. Ermete Dal Prato;
- con la nota prot. 12163 del 24/3/2023 l'Ing. Brioli, dietro nuovo incarico del Comune di Cattolica (determina 193 del 14/3/2023) depositava una nuova stima contenente le osservazioni e le controdeduzioni alla perizia redatta dell'Ing. Dal Prato relativamente alla valutazione immobiliare dell'area piazzetta delle Erbe nonché dell'indennizzo del danno da illegittima

occupazione;

- la rivisitazione peritale richiesta all'Ing. Brioli è scaturita sia dalla necessità di controdedurre e/o accogliere parzialmente le argomentazioni estimative poste in essere dall'Ing. Dal Prato, nonché per tenere in considerazione la superficie reale dell'area interessata, così come risultante dal frazionamento nel frattempo perfezionato a cura del Geom. Alessandro Alesiani.
- che la valutazione di cui sopra si è sviluppata sulla base di quanto disposto dal TAR nella sent n. N.00880/2021 REG.PROV.COLL. N.00593/2016 REG.RIC. e specificamente : *“La base di valore sarà il valore di mercato, come definito dagli standard internazionali di valutazione, e cioè “l'ammontare stimato a cui un'attività o una passività dovrebbe essere ceduta e acquistata, alla data di valutazione [la data di riferimento indicata dal committente] da un venditore e da un acquirente privi di legami particolari, entrambi interessati alla compravendita, a condizioni concorrenziali, dopo un'adeguata commercializzazione in cui le parti abbiano agito entrambe in modo informato, consapevole e senza coercizioni. In alternativa e se sarà necessario potrà essere utilizzata come base di valore il valore equo (fair value o equitable value) e cioè il prezzo stimato per il trasferimento di un'attività o una passività tra parti ben informate e interessate all'operazione, che rispecchi adeguatamente i rispettivi interessi. Se richiesto espressamente, potrà essere infine determinato il valore speciale e cioè un ammontare che rispecchia particolari caratteristiche di un bene che costituiscono un valore solo per un acquirente speciale.”*;
- che dalla seconda stima dell'Ing. Brioli emerge una valutazione in aumento rispetto a quella depositata con la nota prot. 47356 del 6/12/2021. Detto incremento che scaturisce in primo luogo dalle operazioni comparative rispetto alla stima di Villa Fulgida (che la sentenza definisce quale “utile base di comparazione”) con le dovute operazioni di *“adjustement”*, per riequilibrare le differenze intrinseche ed estrinseche tra i due immobili. Infatti, il valore di Piazzetta delle Erbe presenta caratteristiche del tutto diverse rispetto all'area comparata. In secondo luogo, recepisce, seppur parzialmente le osservazioni contenute nella valutazione di controparte. Da ultimo, il maggior valore è riconducibile alla maggior superficie reale dedotta dal frazionamento nel frattempo perfezionatosi.
- che nella stima di cui sopra, depositata con la nota prot. 12163 del 24/3/2023 l'Ing. Brioli quantifica in complessivi **€ 1.050.000,00** la somma totale dovuta dal Comune di Cattolica alla Ditta Immobiliare Piazza Mercato di Venturini Bruno & C. s.a.s. il liquidazione, scaturente dalle seguenti somme:
 - * VALORE DI ESPROPRIO: € 373.500,00 cui va aggiunto il 10% per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, forfettariamente previsto dall'art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001, per un totale complessivo di € 410.850,00, arrotondati ad **€ 410.000,00 tot.;**
 - *QUANTIFICAZIONE DEL DANNO, RIVALUTATO AL 31/12/2023: **€ 617.000,00** oltre interessi di **€ 23.000,00;**

CONSTATATO CHE:

- Ai sensi dell'art. 42/bis, comma 1, del d.P.R. n. 327/2000 e s.m.i. (Testo Unico espropri) è possibile provvedere ad un decreto espropriativo sanante alle seguenti condizioni:

“1. Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene”.

- che l'area di che trattasi, secondo quanto decretato dal TAR Emilia-Romagna e dal Consiglio di Stato, è ad oggi occupata in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità;
- che il richiamato art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 "T.U. Espropri" – introdotto dall'art. 34, comma 1, del D.L. 6.7.2011, n. 98, convertito e modificato dalla Legge 15.7.2011 n. 111 -, consente l'acquisizione di un bene immobile da parte di un'autorità che lo utilizza per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità;
- che l'area e le opere in essa realizzate da parte del Comune di Cattolica, nel suo complesso, rivestono tuttora, un preminente interesse pubblico, attuale ed eccezionale in quanto la piazzetta è collocata in prospicienza di un'area di interesse archeologico che, in tal modo, la rende facilmente fruibile da parte di cittadini e turisti, costituisce inoltre uno snodo strategico di collegamento pedonale tra via dei Bastioni, Via XXIV maggio e piazza Roosevelt, ed infine può essere utilizzata come area a parcheggio pubblico a rotazione in prossimità del centro storico ove è fortemente necessario potenziare il numero degli stalli; tali ragioni rendono indispensabile ricorrere all'acquisizione dell'area della piazzetta del Mercato, ai sensi del sopra citato art. 42 bis, in assenza di una valida possibile soluzione alternativa ;
- che è in corso una trattativa per il perfezionamento di un accordo tra le parti che quantifica in complessivi € 1.045.000,00 l'ammontare definitivo dell'indennizzo, con le seguenti misure e modalità di pagamento:
 - *€ 1.000.000,00 in denaro, che il Comune di Cattolica si impegnerà a versare in favore della Ditta Immobiliare Piazza Mercato di Venturini Bruno & C. s.a.s. il liquidazione;
 - *€ 45.000,00 in forma equivalente, mediante affidamento in concessione per anni 50 o mediante altro titolo idoneo, di tre posti auto (stalli), muniti di dissuasori di sosta, da realizzare sull'area *de qua* in prospicienza della galleria dell'attiguo condominio, senza gravami od oneri per la loro esecuzione a carico di essa società o suoi aventi causa;
- che la cifra di 15.000,00 a stallo risulta congrua e conveniente per l'Amministrazione Comunale, in rapporto agli attuali valori di mercato
- che la predetta spesa rientra tra gli investimenti così come individuati dall'art. 3, comma 18, della legge 24.12.2003 n. 350, considerati l'utilità e l'arricchimento derivante all'Ente dall'acquisizione dell'area utilizzata per la realizzazione dell'opera pubblica in questione;
- che la copertura finanziaria dell'investimento è prevista tra gli investimenti nel bilancio di previsione 2023 – 2025, esercizio 2023 al cap 440011 (spese ed oneri derivanti da soccombenze in giudizio e transazioni – titolo II);
- che si rende altresì necessario provvedere alla copertura finanziaria delle spese propedeutiche al trasferimento della proprietà (frazionamento, atti di trasferimento, ecc...), stimate in circa 5.000,00 €.

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di esprimere parere favorevole ad esercitare la facoltà prevista dall'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., sussistendone tutti i presupposti di legge, provvedendo all'acquisizione al patrimonio comunale dell'area di proprietà della ditta su

indicata;

DATO ATTO che:

- il provvedimento di acquisizione sarà trasmesso, in forma integrale, alla Corte dei Conti, entro trenta giorni dalla data di approvazione, ai sensi dell'art. 42 bis, comma 7, del D.P.R. n. 327/2001;
 - inoltre che la presente deliberazione è stata istruita dal dr. Baldino Gaddi, in qualità di dirigente del Settore 5, Lavori Pubblici, Ambiente, Servizi Tecnici, Patrimonio e PM, Responsabile del Procedimento;
- Visti:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
 - il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
 - lo Statuto Comunale;
 - il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 - l'art. 42, comma 2, lettera l) del T.U.E.L n. 267/2000 s.m.i.
 - l'art. 11 l. 241/1990 e ss.mm.ii.
- Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore 5 e dal Dirigente Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta deliberativa;

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di riconoscere il pagamento di € 1.045.000,00, articolato come in premessa, quale indennizzo per indebita occupazione ed acquisizione ex art. 42/bis D.P.R. 327/2001 dell'area in premessa descritta a cui vanno aggiunte le spese accessorie di € 5.000,00, come in premessa dettagliate;
- 3) di dare atto che con delibera di C.C. n. 26 del 27/04/2022 si è garantita una copertura finanziaria relativa al medesimo indennizzo pari ad € 593.000,00 attraverso il riconoscimento di un debito fuori bilancio, sulla cui somma integrale è stato poi posto un vincolo formale da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 66/2022 del 28/10/2022;
- 4) che, per quanto sopra, residuano € 412.000,00 (457.000,00 – 45.000,00 per la concessione di 3 posti auto) che costituiscono nuovo debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, lett a) del TUEL, fatto salvo quanto specificato al successivo punto 6), da finanziarsi attraverso l'applicazione del fondo contenzioso, nella seduta di Consiglio Comunale di assestamento di bilancio;
- 5) di approvare per le ragioni e nelle modalità espresse in premessa, l'affidamento mediante concessione per anni 50 o mediante altro titolo idoneo di n. 3 stalli, da individuare dalle parti nell'area della piazzetta delle Erbe, quale pagamento di parte dell'indennizzo in forma equivalente corrispondente ad un valore di € 45.000,00;
- 6) di dare atto che l'anzidetta somma complessiva di € 1.050.000,00 (1.045.000,00 + 5.000,00) trova copertura come segue:
 - quanto ad € 593.000,00 con allocazione all'interno dell'avanzo vincolato, a seguito di rendiconto 2022 e successiva applicazione al cap. 440011 (spese ed oneri derivanti da

- soccombenze in giudizio e transazioni – titolo II);
- quanto ad € 412.000,00 costituente il nuovo debito fuori bilancio oggetto della presente proposta, ai sensi dell'art. 194, lett. a) del TUEL, da finanziarsi attraverso l'applicazione del fondo contenzioso, nella seduta di Consiglio Comunale di assestamento di bilancio;
- quanto a € 45.000,00 con allocazione all'interno del cap.440001 per concessione posti auto con incremento del cap. di entrata 560000 della somma equivalente;
- 7) di dare atto che con il presente provvedimento vengono mantenuti il pareggio di bilancio e gli equilibri generali di bilancio, attestando altresì che il provvedimento in questione reca il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria;
- 8) di esprimere parere favorevole per le ragioni specificate in premessa ad esercitare la facoltà prevista dall'art. 42 bis del d.P.R. 327/2001 e s.m.i., sussistendone tutti i presupposti di legge, provvedendo all'acquisizione al patrimonio comunale dell'area censita al: N.C.E.U. Comune di Cattolica, F. 3 mapp. 4784;
- 9) di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa e sopra approvate, di ai sensi dell'art. 42/bis del d.P.R. 327/2001 e s.m.i., il Dirigente responsabile del Settore 5, Lavori Pubblici, Ambiente, Servizi Tecnici, Patrimonio e PM, alla adozione del provvedimento di acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Cattolica, dell'area come sopra identificata compresa la comunicazione alla Corte dei Conti mediante invio di copia integrale del provvedimento, come previsto dal comma 7 della norma sopra indicata ed il frazionamento dell'area;
- 10) di prendere e dare atto che la traslazione della proprietà potrà avvenire mediante atto pubblico, ovvero mediante procedura espropriativa ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001
- 11) di dare atto che il provvedimento acquisitivo dovrà seguire le disposizioni dell'art. 42/bis del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. ed in particolare, ai sensi del comma 4 della norma sopra indicata, disporre la liquidazione del pagamento dell'indennizzo nella misura specificata in premessa, nel termine ivi indicato, condizione giuridica affinché si produca l'effetto traslativo del passaggio del diritto di proprietà;
- 12) di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa e sopra approvate, il Dirigente responsabile del Settore 5, Lavori Pubblici, Ambiente, Servizi Tecnici, Patrimonio e PM, alla adozione del provvedimento mediante concessione o mediante altro titolo idoneo, in favore della società "Immobile Piazza Mercato di Venturini Bruno & C. sas in liquidazione" per le ragioni espresse in premessa di n. 3 stalli destinati a parcheggio, da individuarsi di comune accordo con la controparte, per anni 50;
- 13) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Baldino Gaddi, Dirigente del Servizio Patrimonio, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;
- 14) di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici:
 - - Dirigente Settore 1, Dirigente Servizi Finanziari;
- 15) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto;

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
ALESSANDRO MONTANARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA VOLPINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)